



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6458 del 2020, proposto da

Maria Consolata Lai, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano non costituiti in giudizio;

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci, 30 -Palazzo Ajo';

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Michela Atzori non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Sardegna;

- della graduatoria riservata regionale della Regione Sardegna, nella parte in cui parte ricorrente è collocata oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;

- del punteggio attribuito alla ricorrente e di tutti gli atti e verbali circa la valutazione e l'attribuzione di punteggio ai titoli presentati dalla ricorrente;

- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Sardegna con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;

- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”;

- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante “Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;

- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2

milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019, nonché gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;

- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;

- tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali, anche non conosciuti, con cui la Regione Sardegna ha approvato la determinazione e l'assegnazione dei fondi destinati al finanziamento dei posti disponibili per i soprannumerari senza borsa ai sensi del Decreto Calabria, ivi inclusi i relativi vincoli al bilancio regionale e le stime dei costi di organizzazione;

- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equi-valente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Liguria e di Regione del Veneto e di Regione Umbria e di Regione Emilia Romagna e di Regione Lazio e di Regione Abruzzo e di Regione Puglia e di Regione Autonoma della Sardegna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato- Regioni - Province Autonome, al Ministero della Salute ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per la rispettiva competenza, documentati chiarimenti in ordine alla quantificazione del fabbisogno economico per la copertura dei posti relativi ai bandi in questione, con particolare riguardo alla effettuazione di eventuale analisi preliminare presso le Regioni;

- che il detto incumbente istruttorio dovrà essere assolto mediante deposito di relazione corredata da documenti nella segreteria della Sezione entro il 30 settembre 2020;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare a parte ricorrente di effettuare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono parte ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale delle Amministrazioni intimata, con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati; operazioni di integrazione (notifica e deposito in giudizio delle relative risultanze) da eseguire nel termine perentorio (a pena di improcedibilità) di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, ore di

regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Dauno Trebastoni, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Dauno Trebastoni

IL SEGRETARIO